



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Giuliana Beschi, Cristiano Corgi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi, G.M.
Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Artioli, S. Baruzzi, G. Beschi,
P. Bisi, A. Castelli, U. Ceriani,
G.M. Colombo, C. Corgi,
B. Garbelli, S. Gritti, R. Marchegiani,
S. Pizzano, M. Saccaro, L. Simonelli

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
del 28.11.1995
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 5/2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale
Chiuso per la stampa il 17.10.2025

RATIO Nonprofit

Periodico dedicato al terzo settore

Sommario 11/2025

Opinione	- Attività "diverse" degli ETS e contributo del volontariato	3
Notizie in breve		4

L'approfondimento

Normativa	- Tassazione dei dividendi degli enti non commerciali	6
------------------	---	----------

Enti religiosi

Normativa	- Enti ecclesiastici e strumenti informatici per gli adempimenti contabili	9
------------------	--	----------

Enti del Terzo Settore

Associazioni	- Adeguamenti statutarie delle associazioni Onlus per la qualifica di ETS	14
Bilancio	- Rendicontazione degli ETS tra obblighi normativi, sostenibilità gestionale e trasparenza	18

Associazioni sportive dilettantistiche

Imposte dirette	- Esenzione compensi sportivi fino a € 15.000	24
Adempimenti	- Guida pratica all'utilizzo delle funzioni del Registro nazionale	28
Normativa	- Figura dell'agente sportivo	32

Imposte e tasse

Imposte e tasse diverse	- Intrattenimenti e spettacoli: adempimenti SIAE per gli enti non commerciali	36
--------------------------------	---	-----------

Diritto del lavoro

Sicurezza sul lavoro	- Sicurezza sul lavoro negli Enti del Terzo Settore	42
-----------------------------	---	-----------

Varie

Agevolazioni	- Conto Termico 3.0 anche per gli ETS	44
---------------------	---------------------------------------	-----------

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di novembre 2025	47
-------------------	-------------------------------------	-----------



Fabio Toninelli

Fabio Toninelli, in arte French, è un grafico e art director, occasionalmente realizza qualche disegno.

Durante le scuole superiori ha sviluppato le passioni che ha tuttora: l'arte, l'illustrazione, la musica e la letteratura.

Così all'università si è iscritto a Economia e Commercio, pensando che la partita doppia, i piani di marketing e i codici del diritto commerciale avrebbero stimolato la sua creatività.

Infatti ha cominciato a interessarsi di grafica e fotografia. Nel 2004 ha fondato l'Associazione Tapirulan, che si occupa della promozione degli artisti contemporanei attraverso l'organizzazione di concorsi e mostre, e la pubblicazione di libri e cataloghi.

L'Associazione collabora con istituzioni pubbliche (comuni, province, regioni), festival, musei e gallerie.

Fabio Toninelli

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

*Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST
Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica*

In copertina

Titolo dell'opera:
"Ti regala un fiore"
Tecnica: Illustrazione digitale

FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- QUADRO NORMATIVO
- COME SI DIVENTA AGENTE SPORTIVO
- ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
- RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ATLETI
- DISTINZIONE TRA AGENTI SPORTIVI E AVVOCATI

D. Lgs. 28.02.2021, n. 37 - D. Lgs. 29.08.2023, n. 120 - Circolare Attuativa CONI 18.11.2021

La professione di agente sportivo ha conosciuto una svolta con il D. Lgs. 28.02.2021, n. 37, poi integrato dal D. Lgs. 120/2023. La normativa ha unificato le regole, superando la frammentazione delle vecchie disposizioni federali, e ha istituito il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il CONI. Ora, sia il settore professionistico che quello dilettantistico rispondono a un'unica disciplina. È un cambiamento importante, perché introduce responsabilità civili e penali, come previsto dall'art. 348 del Codice Penale per l'esercizio abusivo, dando una veste più rigorosa a un mestiere cruciale nel mondo dello sport.

SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE DI AGENTE SPORTIVO	⇒	Figura professionale che mette in relazione soggetti sportivi (atleti, società, associazioni) per conclusione, risoluzione o rinnovo contratti di lavoro sportivo, trasferimenti e tesseramenti.
AMBITO APPLICATIVO	⇒	• Settore professionistico e dilettantistico (unificazione). • Discipline riconosciute da CONI e CIO. • Estensione a federazioni paralimpiche e lavoratori sportivi (D. Lgs. 36/2021).
OBBLIGO DI ISCRIZIONE	⇒	• Iscrizione obbligatoria al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi tenuto dal CONI. • Divieto assoluto per atleti e società di avvalersi di intermediari non iscritti. • Estensione al settore dilettantistico (D. Lgs. 120/2023).
REQUISITI DI ACCESSO	⇒	• Cittadinanza italiana o UE. • Godimento diritti civili. • Assenza condanne penali per reati non colposi (ultimi 5 anni). • Diploma scuola secondaria superiore. • Superamento esame di abilitazione (prova generale CONI + prova federale specifica).
FORMAZIONE OBBLIGATORIA	⇒	• 6 mesi di tirocinio presso agente qualificato (oppure) • Corso di 80 ore nelle materie d'esame (diritto dello sport, privato, amministrativo, tecnico-sportive)
CONSEGUENZE ESERCIZIO ABUSIVO	⇒	Penali ⇒ Reato ex art. 348 Codice Penale - reclusione da 6 mesi a 3 anni (fino a 5 anni per prestanome).
	⇒	Civili ⇒ Nullità insanabile del contratto di mandato.
	⇒	Disciplinari ⇒ Annotazione da 1 mese a 2 anni che impedisce futura iscrizione.
RESPONSABILITÀ SOCIETÀ	⇒	Sanzioni società ⇒ Ammende fino a € 15.000.
	⇒	Sanzioni dirigenti ⇒ Inibizioni fino a 3 mesi.

DEFINIZIONE DI AGENTE SPORTIVO

Art. 2, c. 1, lett. a)
D. Lgs. 37/2021

REQUISITI PER L'ABILITAZIONE

PERCORSO FORMATIVO ED ESAME

NULLITÀ DEL MANDATO

QUADRO NORMATIVO

- L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.
- Ciò significa gestire negoziazioni per contratti di lavoro sportivo, trasferimenti di atleti attraverso la cessione contrattuale, o procedure di tesseramento federale.
- L'attività riguarda esclusivamente le discipline sportive che hanno riconoscimento dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico.
- Si tratta di una precisazione importante perché esclude dall'applicazione della normativa altre forme di intermediazione che potrebbero svilupparsi in ambiti non riconosciuti ufficialmente.
- Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 37/2021, il CONI ha definito il quadro operativo della figura dell'agente sportivo, pubblicando 2 documenti fondamentali: il Regolamento per gli Agenti Sportivi e quello Disciplinare.

COME SI DIVENTA AGENTE SPORTIVO

- Per esercitare legalmente la professione di **agente sportivo** in Italia è obbligatorio essere iscritti al **Registro nazionale degli agenti sportivi** tenuto dal CONI.
- I requisiti di accesso comprendono elementi di onorabilità e professionalità specifici: cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali per reati non colposi negli ultimi 5 anni, possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) e il **superamento di un esame di abilitazione** che ne attesti l'idoneità.
- Il percorso di abilitazione prevede una **formazione preparatoria obbligatoria** articolata in 2 modalità alternative:
 - .. 6 mesi di tirocinio presso un agente qualificato;
 - oppure*
 - .. un corso di 80 ore nelle materie d'esame.

La preparazione teorica tocca aspetti giuridici, amministrativi e tecnico-sportivi di particolare complessità.
- L'esame si struttura in 2 fasi:
 - .. una prova generale gestita dal CONI su diritto dello sport, privato e amministrativo;
 - .. una prova speciale federale specifica per disciplina sportiva.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

- Il **contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto è considerato nullo** per legge, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di settore.
- L'incarico conferito all'agente "abusivo" è privo di validità sin dall'origine: l'atleta o la società che avevano incaricato il falso agente non sono giuridicamente vincolati da quell'accordo.
- La nullità dell'incarico all'agente privo di titolo è insanabile e imprescrittibile, analogamente a quanto avviene per un contratto firmato da chi finge di essere un rappresentante senza poteri.
- Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la nullità del mandato all'agente non iscritto **non travolge il contratto sportivo concluso tra atleta e club**.

NORMATIVA

varie

CONSEGUENZE
PENALI

- Sul versante penale, l'esercizio abusivo della professione di agente sportivo integra gli estremi del **reato previsto dall'art. 348 del Codice Penale** (abusivo esercizio di una professione).
- Poiché l'iscrizione al Registro Nazionale è condizione necessaria per svolgere l'attività – così come avviene per altre professioni regolamentate ai sensi dell'art. 2229 c.c. - chi agisce come agente senza abilitazione commette un reato punito con la **reclusione da 6 mesi fino a 3 anni**.
- La normativa prevede inoltre un aggravamento di pena fino a 5 anni di reclusione se un agente regolarmente abilitato favorisce o copre l'attività abusiva di un non iscritto, configurando una fattispecie di particolare gravità per i casi di prestanome.
- In pratica, un individuo che senza iscrizione intermedia il trasferimento di un atleta potrà essere denunciato all'Autorità giudiziaria per esercizio abusivo; allo stesso modo, un agente iscritto che funge da prestanome per uno non autorizzato rischia serie conseguenze penali e disciplinari.

SANZIONI
FEDERALI

- Il soggetto che ha svolto l'attività di agente sportivo senza essere regolarmente iscritto può subire un'annotazione che va da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 2 anni.
- Questa annotazione non rappresenta una semplice formalità burocratica.
- Per tutto il periodo della sua efficacia impedisce categoricamente l'iscrizione al Registro e preclude al soggetto qualsiasi attività sportiva a livello federale.

RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DEGLI ATLETI

OBBLIGHI
DEGLI ENTI SPORTIVI

- Gli Enti sportivi professionistici e dilettantistici, così come gli atleti tesserati, **hanno il divieto di avvalersi di persone non iscritte al Registro** in qualità di agenti.
 - Tale divieto, originariamente rivolto ai professionisti, è stato esteso anche al mondo dilettantistico con il D. Lgs. 29.08.2023, n. 120.
 - Le società sportive hanno precisi obblighi di verifica dell'abilitazione degli agenti prima di conferire loro incarichi. La violazione comporta responsabilità oggettiva con sanzioni documentate di ammende fino a € 15.000.
 - I dirigenti che omettono le verifiche rischiano inibizioni di 3 mesi.
- La verifica può essere fatta interrogando il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi raggiungibile al seguente link: <https://agentsportivi.coni.it/ricerca>
- Sul piano **disciplinare sportivo**, le federazioni prevedono provvedimenti contro l'uso di agenti non autorizzati: un atleta tesserato o una società sportiva **possono essere sanzionati se, consapevolmente, si avvalgono di un agente non iscritto**.

POSIZIONE
DEGLI ATLETI

- Per gli **atleti**, l'utilizzo di agenti non abilitati può comportare sanzioni disciplinari.
- La **responsabilità civile** dell'atleta sussiste solo quando è presente l'effettivo contributo personale e interesse nel vantaggio illecito.

CODICE ETICO

- Il D. Lgs. 37/2021 attribuisce grande importanza agli **obblighi di condotta e al codice etico** che gli agenti sportivi devono rispettare.
- L'agente iscritto **deve esercitare la professione nel rispetto di principi deontologici fondamentali**:
 - .. lealtà,
 - .. probità,
 - .. dignità,
 - .. diligenza,
 - .. competenza,
 - .. nonché correttezza nella concorrenza.
- L'agente deve agire con **autonomia, trasparenza e indipendenza**, evitando rigorosamente conflitti di interesse e osservando il Codice Etico emanato dal CONI per la categoria.

DIVIETI SPECIFICI E INCOMPATIBILITÀ

- È **vietato** all'agente offrire denaro o altri benefici a terzi (atleti, familiari, dirigenti) per ottenere incarichi di rappresentanza.
- Allo stesso modo, l'agente non può avere interessi diretti o indiretti nei trasferimenti dei giocatori, come partecipazioni nei cartellini o percentuali sui futuri trasferimenti al di fuori del suo compenso pattuito.
- Un agente iscritto deve anche astenersi dal rappresentare giocatori presso società in cui i suoi parenti fino al secondo grado rivestano ruoli dirigenziali, per evitare qualsiasi sospetto di **nepotismo o conflitto d'interessi**.

Il Regolamento CONI e i regolamenti federali prevedono sanzioni disciplinari proporzionate per le violazioni di questi obblighi: si va dalla **censura** o ammonizione, a **multe pecuniarie**, fino alla **sospensione o radiazione** in casi gravi.

DISTINZIONE TRA AGENTI SPORTIVI E AVVOCATI

CONFINI NORMATIVI DELLE PROFESSIONI

- La Commissione Agenti Sportivi CONI ha chiarito, con delibera n. 12/2020, che l'iscrizione all'albo forense non abilita automaticamente e di per sé all'esercizio della professione di agente sportivo, richiedendo quest'ultima una specifica abilitazione conseguita attraverso il superamento dell'esame di Stato appositamente previsto.
- L'art. 3, c. 3 D. Lgs. 37/2021 stabilisce inoltre che gli avvocati iscritti a un albo circondariale possano svolgere attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive anche senza la prescritta iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi.
- Rimane rigorosamente preclusa l'attività di intermediazione o "messa in relazione" delle parti finalizzata alla conclusione del contratto sportivo, attività che resta specificamente e tassativamente riservata agli agenti sportivi regolarmente iscritti al registro professionale competente.
- Tuttavia, il decreto vieta espressamente all'avvocato non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi di mettere in relazione atleti e società per finalità contrattuali.
- Non può nemmeno negoziare aspetti economici, commissioni o operazioni di trasferimento agendo per conto delle parti interessate.

• Questa riserva opera indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario posseda anche il titolo di avvocato.

DIVIETI RECIPROCI E CONSEGUENZE

- L'agente sportivo non può esercitare la professione legale, se non è iscritto all'albo forense.
- L'agente può limitarsi alla redazione dei contratti che rientrano specificatamente nel mandato sportivo.